

GIURISDIZIONE: Provvedimenti di diniego di ricongiungimento familiare - Provvedimento del Prefetto - Giurisdizione del Giudice ordinario.

Tar Campania - Napoli, Sez. VI, 8 settembre 2020, n. 5757

“[...] dalla formulazione dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 - secondo cui “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall' articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” - si desume che ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o di altri provvedimenti per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo” così che “l'impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d'ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari (assimilabile al divieto di nulla osta al ricongiungimento familiare) non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo” [...].

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d'udienza;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.

Rilevato che con il ricorso in esame il ricorrente impugna il provvedimento del Prefetto di Napoli di diniego al ricongiungimento familiare;

Rilevati profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, prospettati alle parti nella odierna camera di consiglio, ai sensi degli articoli 60 e 73, comma 3, c.p.a.;

Ritenuto che “dalla formulazione dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 - secondo cui “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall' articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” - si desume che ogni controversia inerente il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno o di altri

provvedimenti per motivi familiari è sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo” così che “l’impugnazione spiegata avverso il diniego del visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento per motivi familiari (assimilabile al divieto di nulla osta al ricongiungimento familiare) non appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo” (Tar Lazio, III Ter, 6 febbraio 2020, n. 1629);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il presente gravame inammissibile, spettando la cognizione sulla domanda proposta alla giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.;

Ravvisati, tuttavia, giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 641 del 2021, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Angela Fontana

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller